

XVIII legislatura

A.S. 488:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2018
n. 17



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 488: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL17, giugno 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale</i>).....	2

Articolo 1

(Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa)

Il comma 1, aggiungendo un periodo al comma 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018¹, consente alla regione Sardegna di destinare risorse aggiuntive, fino ad un massimo di 9 milioni di euro nel 2018, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, in relazione alle specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 ponendolo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT ribadisce che l'articolo 1 assegna ulteriori 9 milioni euro alle aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per un periodo di ulteriori 6 mesi. L'attuale trattamento di mobilità in deroga scadrà infatti a far data dal 30 giugno 2018, in quanto le risorse destinate a queste aree dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 205 del 2017, per le medesime finalità, sono in via di esaurimento e non consentono pertanto la prosecuzione del trattamento in questione per i lavoratori coinvolti. La RT evidenzia che la platea dei possibili beneficiari della misura, individuata dalla regione Sardegna, ammonta a circa 1.000 lavoratori, per un costo di circa 1.500 euro ciascuno (di cui 1.000 euro per il trattamento e 500 euro per la contribuzione figurativa), per un totale complessivo di 9 milioni di euro (1.000 x 1.500 x 6 mesi). L'onere, corrispondente al limite di spesa pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta la necessaria disponibilità.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, essendo la norma configurata in termini di tetto di spesa e presentando gli oneri in esame sufficienti profili di modulabilità, in modo da garantire il rispetto del limite finanziario disposto. Comunque, la quantificazione recata appare prudentiale, nel presupposto che l'estensione della platea di lavoratori interessati sia stata correttamente individuata.

In merito ai profili di copertura, si segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come riportato nella RT, reca le necessarie disponibilità, che peraltro

¹ L'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziare per il 2016 ed il 2017, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria - 4 - in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. L'articolo 1, comma 145, della L. 205/2017 ha disposto inoltre che le regioni, a seguito di specifici accordi, possano autorizzare le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Tali proroghe sono previste nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e per un periodo massimo di dodici mesi. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

sono destinate ad interventi della tipologia in questione e presentano profili di modulabilità tali da escludere, anche in relazione al loro limitato ammontare, l'insorgere di tensioni nella realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 2

(Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale)

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017, prevede che le prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga di cui viene consentita la proroga siano quelle "aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017", intendendo così puntualizzare la portata del testo previgente, che faceva riferimento a prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga "concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017", sempre al fine del compimento di piani di nuova industrializzazione, di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.

La relazione illustrativa fa presente che la norma mira a superare le difficoltà applicative della disposizione originaria che consente alle regioni di prorogare i soli trattamenti di cassa integrazione in deroga il cui provvedimento di concessione sia stato adottato entro il 31 dicembre 2016, ma non anche quelli correlati ad eventi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro verificatisi entro il 31 dicembre 2016 e concessi dopo tale data.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che costituiscono un tetto di spesa. Viene precisato, inoltre, che le risorse già disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a coprire anche le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga relativi ad eventi del 2016 e concessi con decreto regionale adottato nel 2017, in quanto il riparto delle risorse tra le regioni, effettuato con i decreti n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 maggio 2017, è stato fatto tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro iniziate entro il 2016, che dunque erano già note alla data di adozione dei decreti di riparto. Le situazioni oggetto della modifica normativa in esame, quindi, potevano essere risolte già ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017, qualora le regioni avessero decretato entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, la modifica è dovuta esclusivamente al ritardo nell'emanazione del provvedimento regionale di concessione dei trattamenti da prorogare.

Al riguardo, premessa l'opportunità di una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione e alla loro idoneità a garantire la copertura dei trattamenti concessi dopo il 31 dicembre 2016 ma riferibili ad eventi precedenti, come peraltro desumibile dalle asserzioni recate dalla RT, si osserva, comunque, che in assenza della disposizione in esame, evidentemente, le somme relative agli eventi che

si intende indennizzare sarebbero state destinate, al termine del loro ciclo di bilancio, a migliorare i saldi, pur non impattando sui tendenziali, che si presume costruiti tenendo conto del pagamento dei trattamenti di integrazione salariale in questione.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2018	Nota di lettura n. 7: Attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Atto del Governo n. 10)
"	Nota di lettura n. 8 Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto del Governo n. 13)
"	Nota di lettura n. 9 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto del Governo n. 14)
"	Nota di lettura n. 10 Schema di D.Lgs. concernente modifiche al D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del Governo n. 19)
"	Nota di lettura n. 11 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2014/50, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto del Governo n. 15)
Mag 2018	Nota di lettura n. 12 A.S. 297: "Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38 recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A."
"	Documentazione di finanza pubblica n. 2 Documento di economia e finanza 2018 - Doc. LVII, n. 1
"	Nota di lettura n. 13 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Atto del Governo n. 22)
Giu 2018	Nota di lettura n. 14 A.S. 435: "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"
"	Nota breve n. 1 Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2018 dell'Italia
"	Documento di base n. 57 Analisi degli effetti finanziari delle norme: principi legislativi e criteri metodologici - Documentazione di inizio legislatura